

Patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI BANCA S.p.A. – Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e dell’art. 129 Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Consob**”), si rende noto quanto segue.

In data 19 settembre 2019 (la “**Data di Sottoscrizione**”) è stato sottoscritto tra alcuni azionisti (gli “**Aderenti**”) di UBI Banca S.p.A. (“**UBI**”) un patto parasociale (il “**Patto**”) volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo di UBI, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il *management* e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di *engagement* e *stewardship*.

Alla Data di Sottoscrizione hanno aderito al Patto n. 23 azionisti, complessivamente titolari di n. 190.621.488 azioni ordinarie UBI, pari al 16,659% del capitale sociale di UBI e, segnatamente, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Polifin S.p.A. e la famiglia Bosatelli, Nuova Fourb S.r.l e la famiglia Bombassei, P4P International e la famiglia Pilenga, Radici Group e la famiglia Gianni Radici, Scame S.r.l. e la famiglia Andreoletti. Per maggiori informazioni in merito agli Aderenti e alle partecipazioni da essi detenute si rinvia all’Allegato A delle Informazioni Essenziali del Patto Parasociale, pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito *internet* di UBI.

L’efficacia del Patto è subordinata a talune condizioni sospensive e, in particolare, all’autorizzazione delle Autorità competenti e, comunque, non decorrerà prima del 1 gennaio 2020.

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione e pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF e hanno ad oggetto le partecipazioni detenute dagli Aderenti in UBI (con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, CF e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165, P.IVA n. 04334690163, iscritta all’albo delle banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2, Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2).